

La presente tabella indica i rapporti minimi da osservare per l'individuazione delle aree da riservare a parcheggio, nel caso di edifici di nuova realizzazione e negli altri interventi soggetti a concessione edilizia, nelle zone a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale. (D1, D2, D3, D/H, H3).

Tabella Parcheggi D/H	SU Destinate ad attività Artigianali o industriali	SU destinate a magazzini o depositi	SU destinate ad attività direzionali	SV destinate ad attività commerciali	SU destinate alla residenza nelle zone D1,D2,D3,D/H,H3
parking stanziali(*)	50% della SU <i>1 posto auto ogni 2 addetti</i> (**)	60% della SU	50% della SU <i>1 posto auto ogni 2 addetti</i> (**)	a) per Sup di vendita inf.400mq 100% della SV b) per Sup.di vendita superiori a 400 mq (****) 150% della SV c) per generi non alimentari a basso impatto (****) 80% della SV)	30% della SU (***)
parking di relazione	30% della SU		80% della SU	—	—
totale	80% della SU	60% della SU	130% della SU	—	30% della SU

(*) I parcheggi stanziali sono quelli di pertinenza degli edifici secondo quanto disposto dall'art.41 sexies della L.1150/1942 come modificato dall'art.2 della L.122/89 (Tognoli).

(**) Nella redazione dei PRPC, e nelle domande di concessione edilizia, si potrà assumere come standard equivalente il 50% della SU.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà di dimostrare l'opportunità di applicare un diverso coefficiente.

(***) Equivalente a 1mq ogni 10 mc di costruzione di cui all'art.41 sexies della L.1150/1942 come modificato dall'art.2 della L.122/89 (Tognoli).

(****) Così come definiti all'art.2. comma 1, lett. e) della L.R. 5 dicembre 2005, n.ro 29.

(*****) Tutti gli esercizi commerciali di medio dettaglio del settore merceologico alimentare e misto con superficie di vendita superiore a 400 mq e gli esercizi di grande dettaglio a prescindere dal settore merceologico di appartenenza, dovranno altresì provvedere:

- al recupero, nell'area di pertinenza dell'iniziativa, di adeguare aree appositamente destinate al carico e scarico delle merci e al parcheggio dei mezzi di trasporto pari ad almeno il 5% della superficie di vendita (tali aree dovranno essere delimitate rispetto alle aree di parcheggio della clientela mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale);
- a riservare di almeno un posto macchina ogni due addetti impiegati nell'esercizio, separato dagli stalli riservati alla clientela.

NB: Le aree per parcheggi comprendono anche gli spazi necessari per l'accesso degli autoveicoli agli stalli e le manovre connesse.

1998

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
13 febbraio 1998, n. 041/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 4 - Individuazione del biotopo «Palude di Fontana Abisso».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTE la relazione tecnico-scientifica di data 4 luglio 1997 e la relazione istruttoria di data 7 luglio 1997 a firma del Direttore sostituto del Servizio della conservazione della natura dott. Rolando Marini, relative all'individuazione del biotopo naturale «Palude di Fontana Abisso», corredate da relativa cartografia per la precisa individuazione del perimetro del biotopo;

PRESO ATTO del parere vincolante n. 3 espresso dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette nella seduta di data 16 luglio 1997;

VISTA la nota prot. n. 2015 di data 18 luglio 1997, a firma dell'Assessore regionale ai parchi, con la quale viene richiesto al Comune di Buia il parere previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso

dall'Amministrazione comunale di Buia con la nota prot. n. 8613 di data 8 settembre 1997;

ACCERTATO che l'area della Palude di Fontana Abisso è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

ACCERTATA la presenza del sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

ACCERTATA la presenza nel sito di specie botaniche inserite nella Lista rossa per l'Italia delle entità a rischio di estinzione;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

CONSIDERATO che l'area della Palude di Fontana Abisso contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO che il Servizio della conservazione della natura ha predisposto lo schema della normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, secondo le direttive dettate dal Comitato tecnico-scientifico;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area della Palude di Fontana Abisso ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 16 gennaio 1998;

DECRETA

Art. 1

È individuato il biotopo naturale «Palude di Fontana Abisso», secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub 1), quale parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Sono approvate la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo come previsto nel documento allegato sub 2), predisposto dal Servizio della conservazione della natura, quale parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

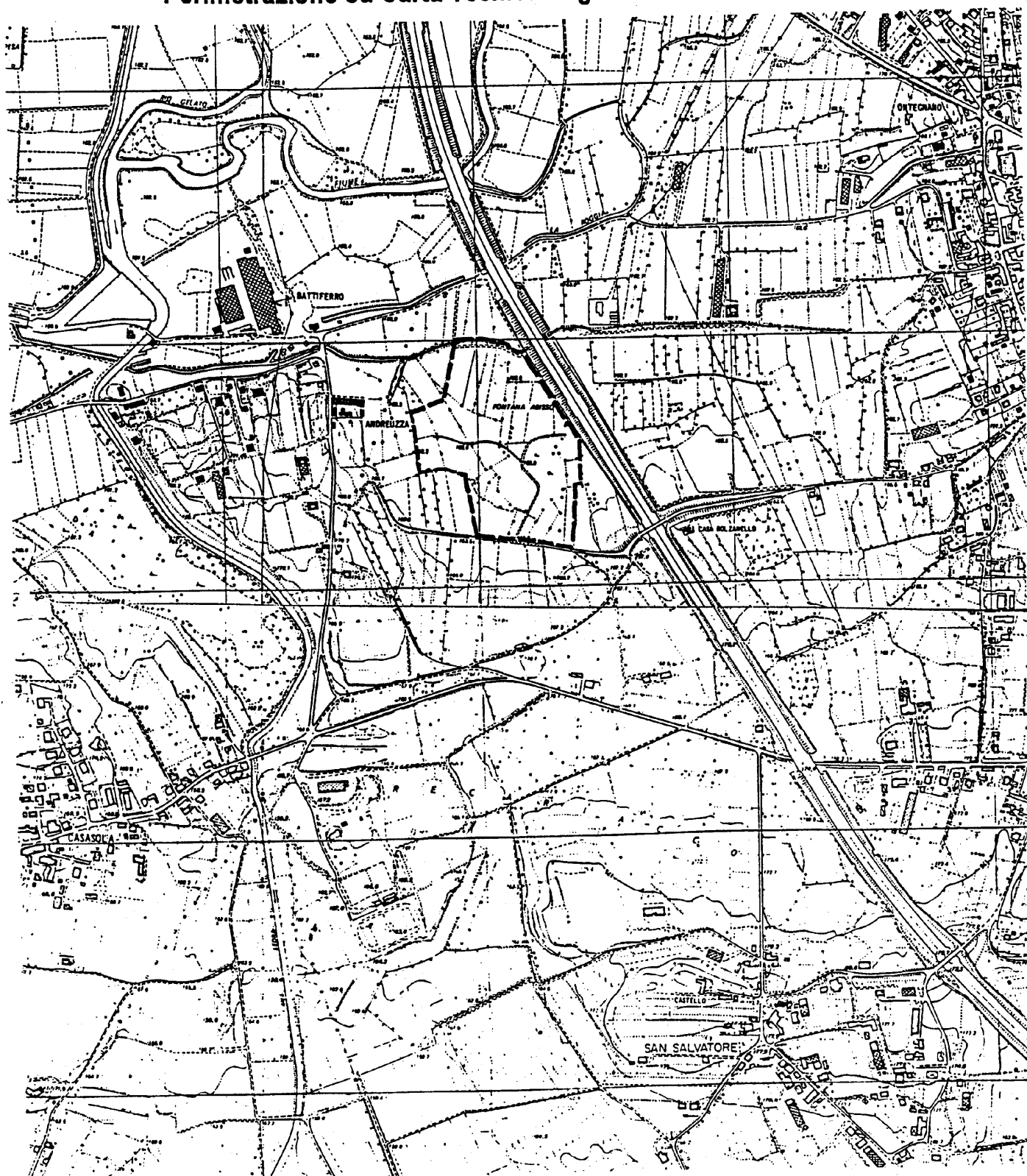
Trieste, 13 febbraio 1998

CRUDER

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 17 marzo 1998
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 72*

Individuazione del biotopo Palude Fontana Abisso

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale - scala 1/10.000



VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

Allegato 2

NORME DI TUTELA

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Palude Fontana Abisso», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3

Mantenimento dei prati naturali

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. È pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. È consentito lo sfalcio e la concimazione organica dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide naturali non è ammessa la concimazione.

Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla

data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

Art. 5

Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6

Fuochi

È vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7

Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8

Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9

Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei rii e dei canali di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica.

Art. 10

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15.

Art. 11

Attività di pascolo

È consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Art. 12

Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/81, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Euphrasia marshii*, *Dactylorhiza incarnata*, *Gentiana pneumonanthe*, *Iris sibirica*, *Gladiolus* spp.

Art. 13

Tutela delle specie animali

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 14

Abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 15

Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

È ammessa la recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 16

Boschi

Nelle aree boscate è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

Art. 17

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiali.

- Incentivazione, nelle aree contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

PRESCRIZIONI EDILIZIE

LEGENDA	1
---------------	---

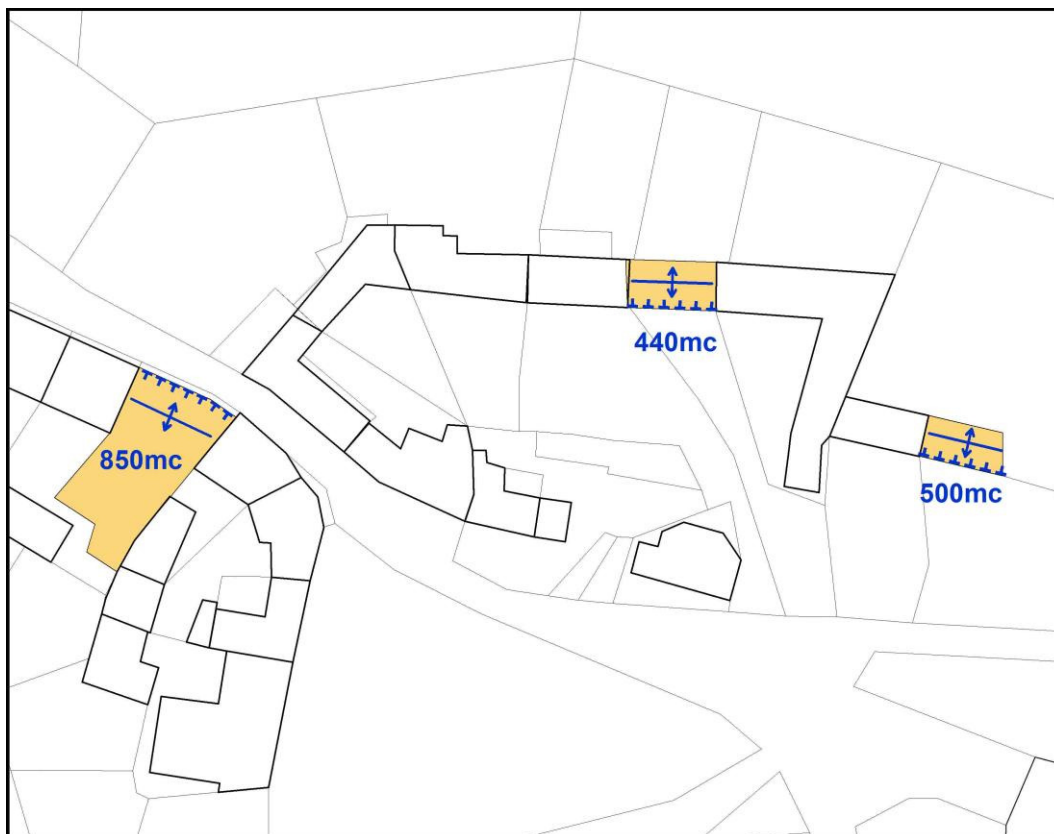
GRAFICI:

1.	Monte	3
2.	Monte	3
3.	Avilla	4
4.	Avilla	4
5.	Avilla	5
6.	Avilla	5
7.	Avilla	6
8.	Avilla	6
9.	Ursinins Piccolo	7
10.	Ursinins Piccolo	7
11.	Ursinins Piccolo	8
12.	Urbignacco	8
13.	Urbignacco	9
14.	Urbignacco	9
15.	Ursinins Grande	10
16.	Ursinins Grande	10
17.	Arrio	11
18.	Arrio	11
19.	S. Stefano	12
20.	S. Stefano	13
21.	Camadusso	13

LEGENDA

TTTTTTTTT	Allineamenti.
	Andamento delle falde di copertura della nuova edificazione.
If = X,XX	Indice fondiario massimo edificabile.
XXX mc	Cubatura massima edificabile.
	Ambiti di applicazione di indici e prescrizioni edilizie particolari.

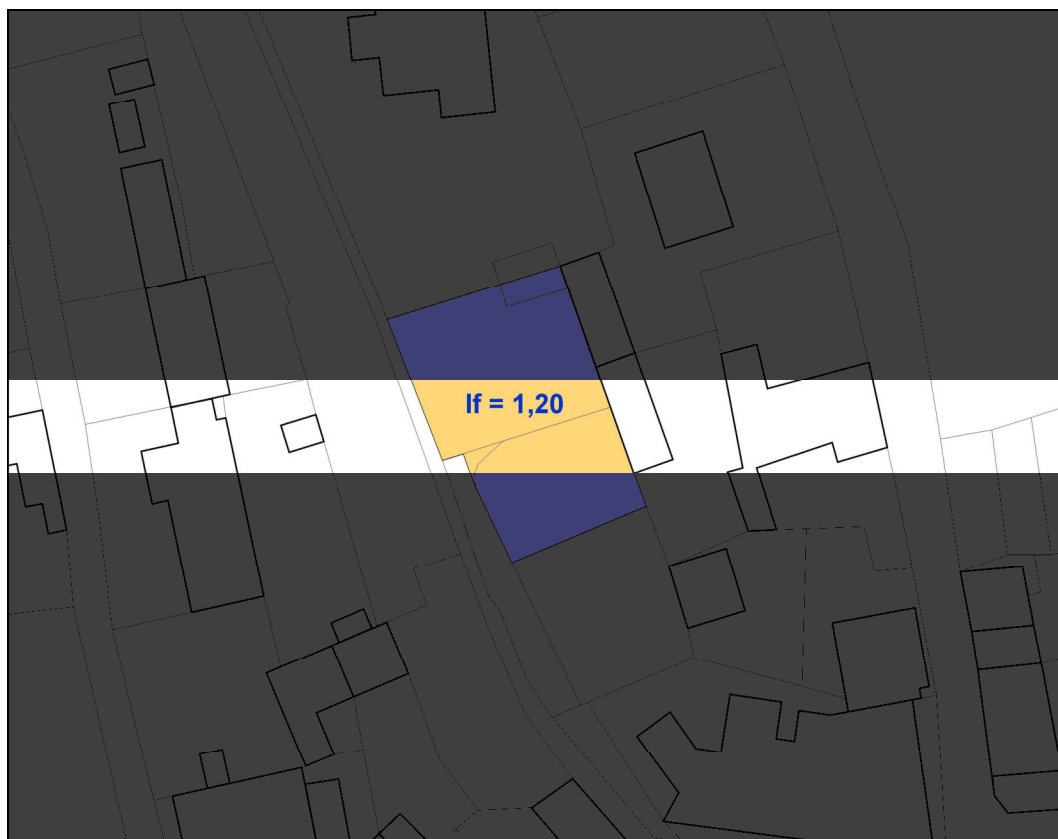
GRAFICI



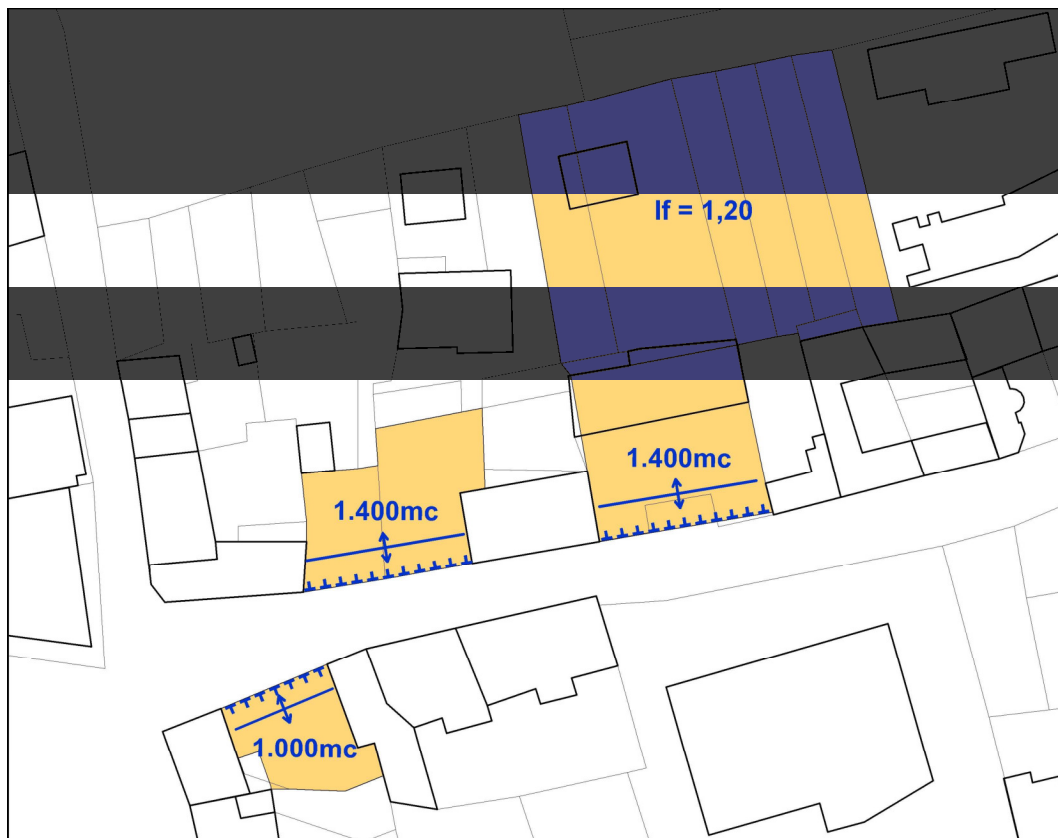
1 Monte.



2 Monte.



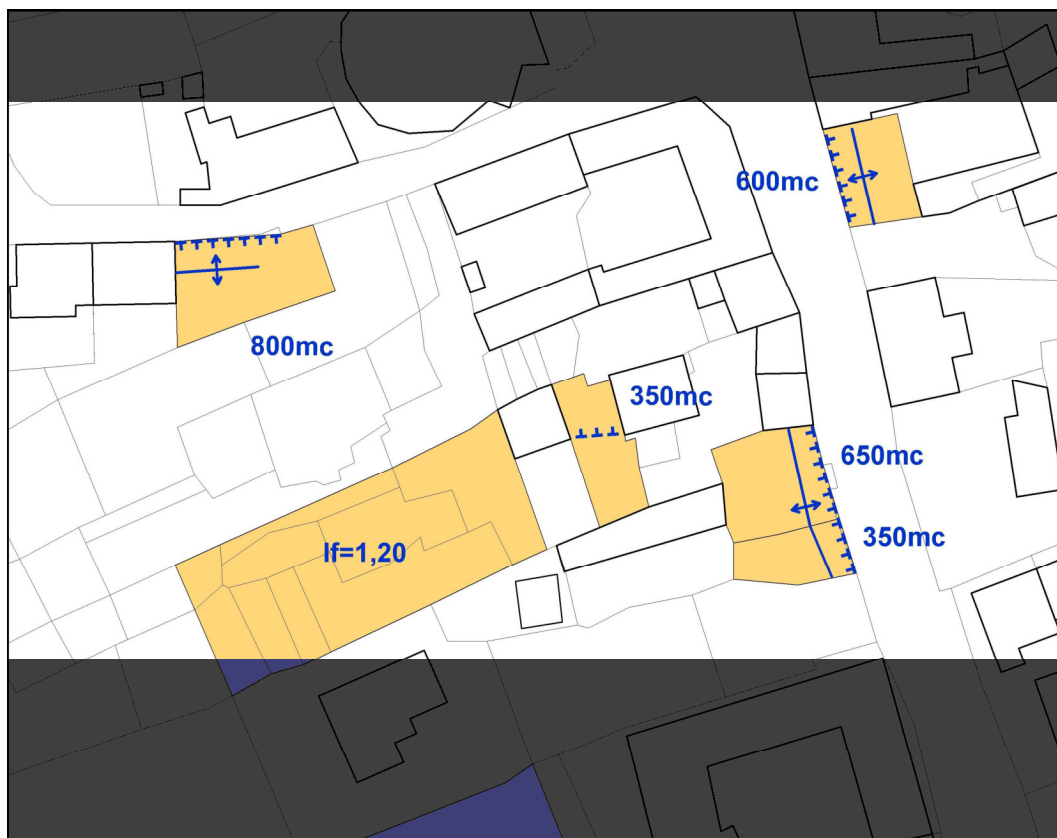
3 Avilla.



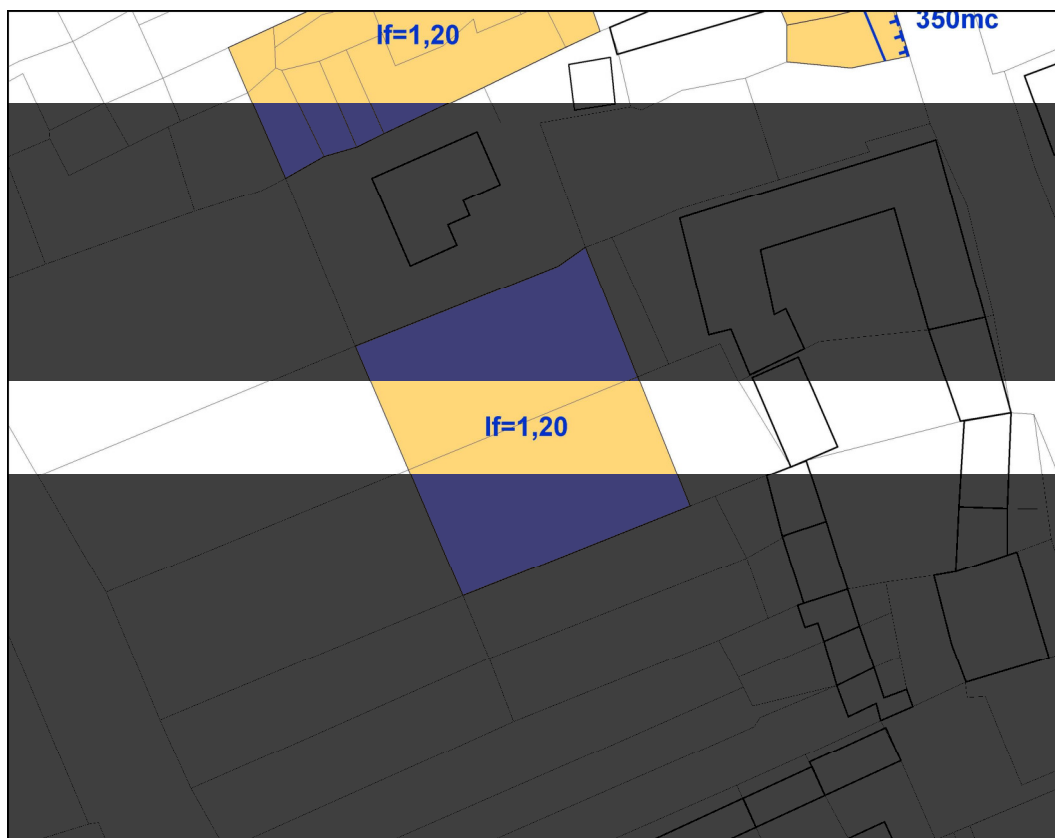
4 Avilla.



5 Avilla.



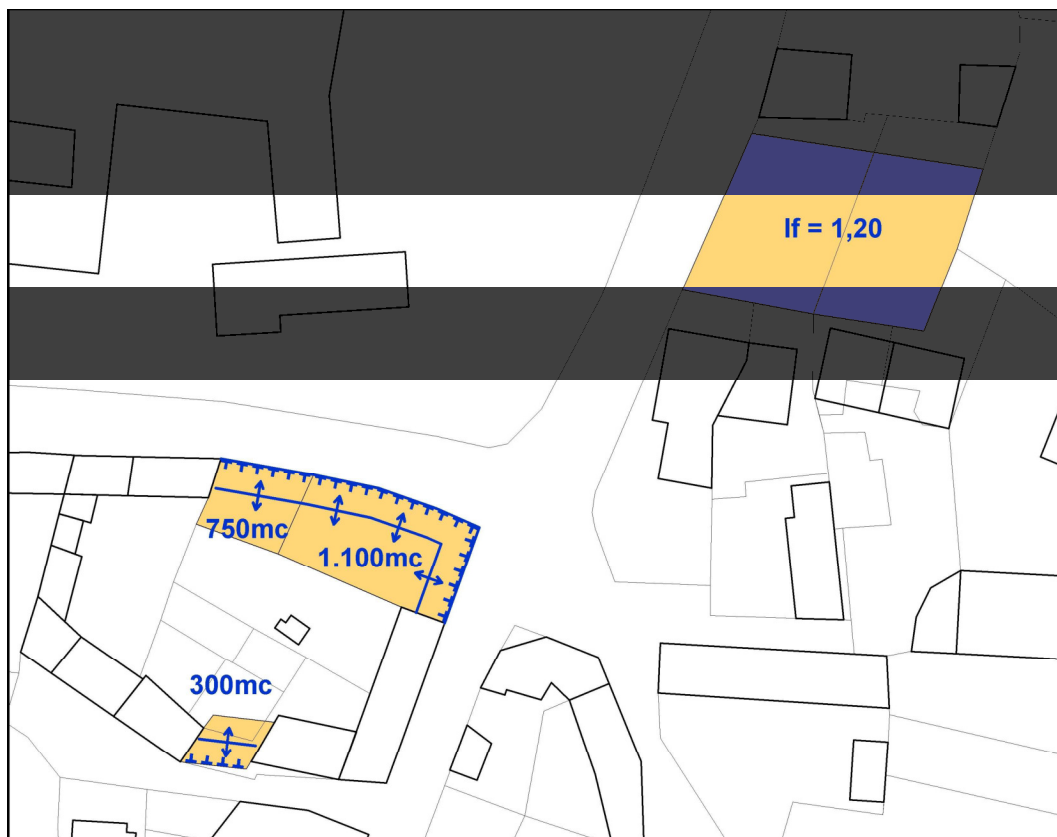
6 Avilla.



7 Avilla.



8 Avilla.



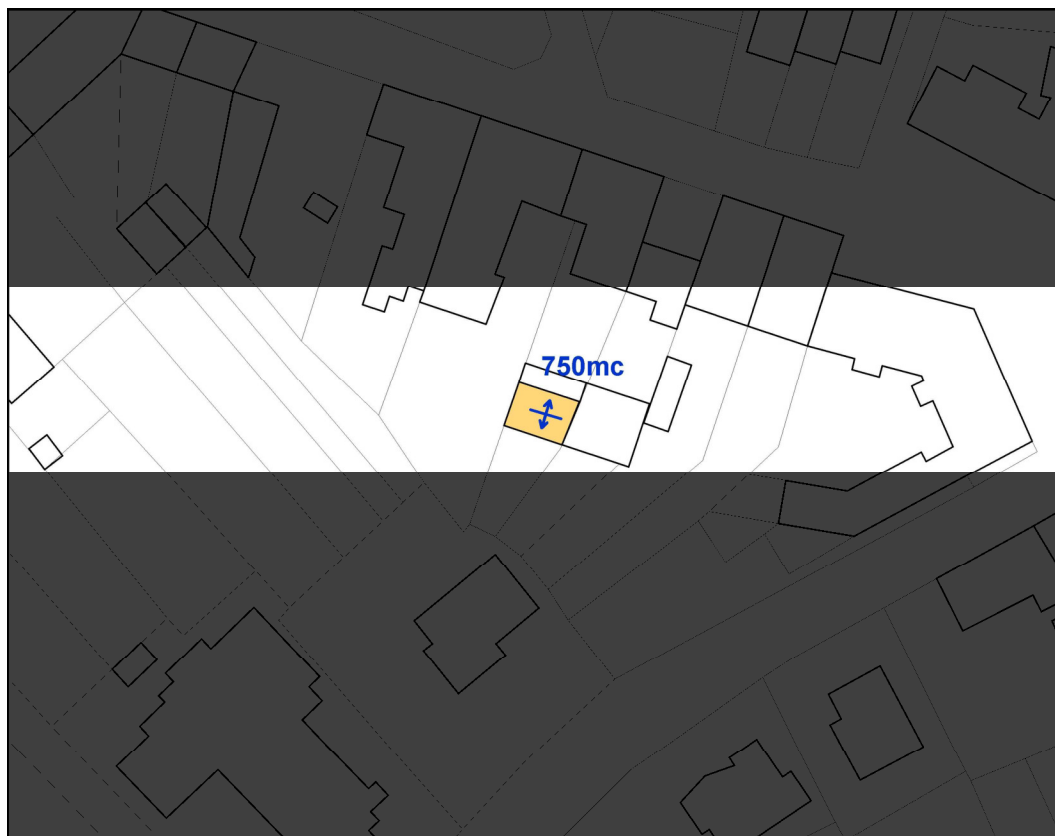
9 Ursinins Piccolo.



10 Ursinins Piccolo.



11 Ursinins Piccolo.



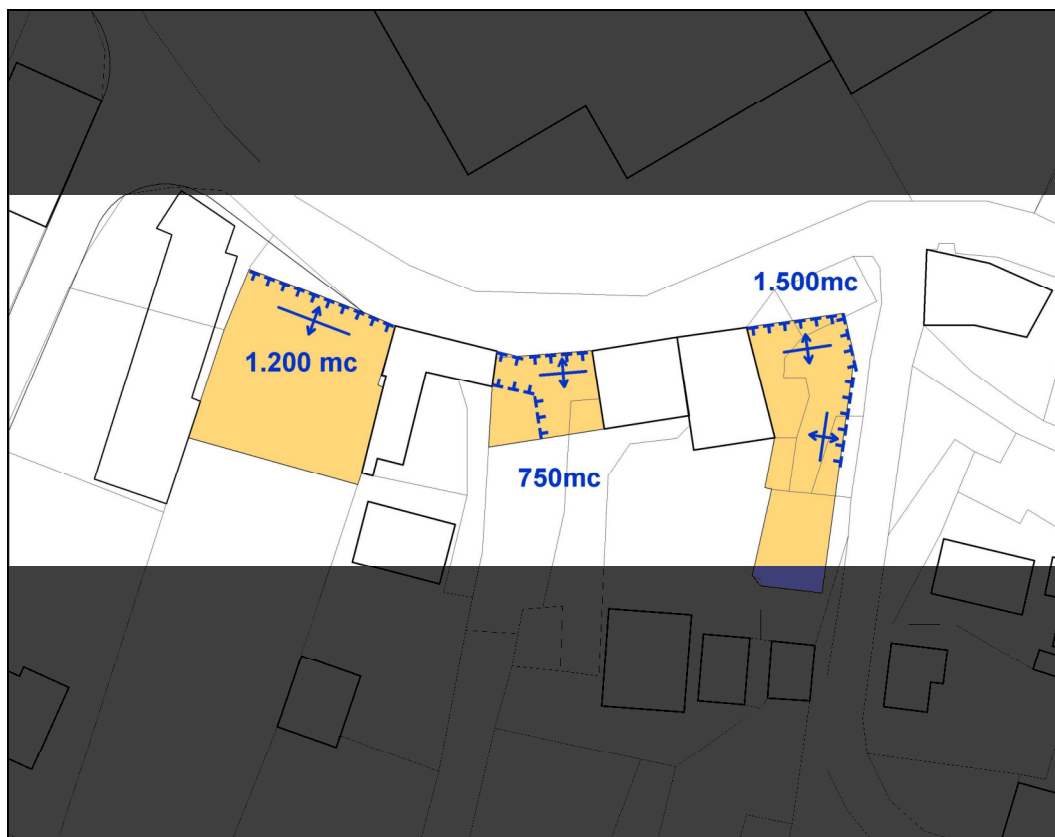
12 Urbignacco.



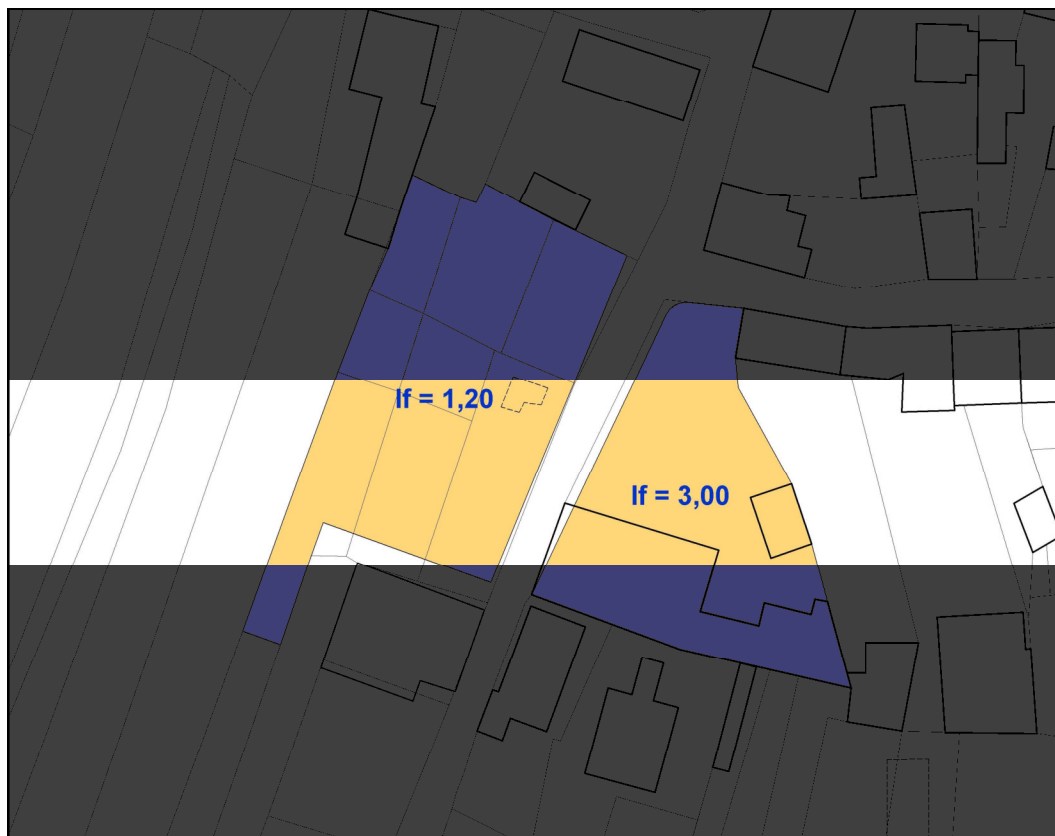
13 Urbignacco.



14 Urbignacco.



15 Ursinins Grande.



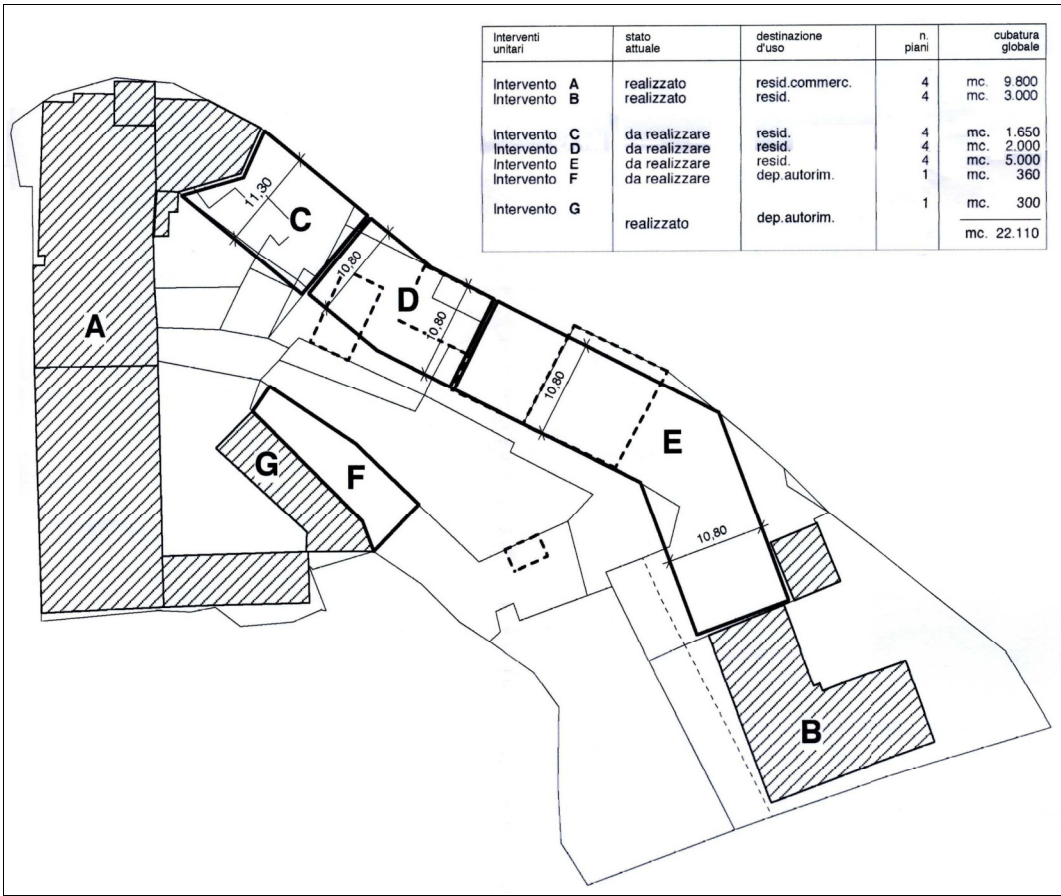
16 Ursinins Grande.

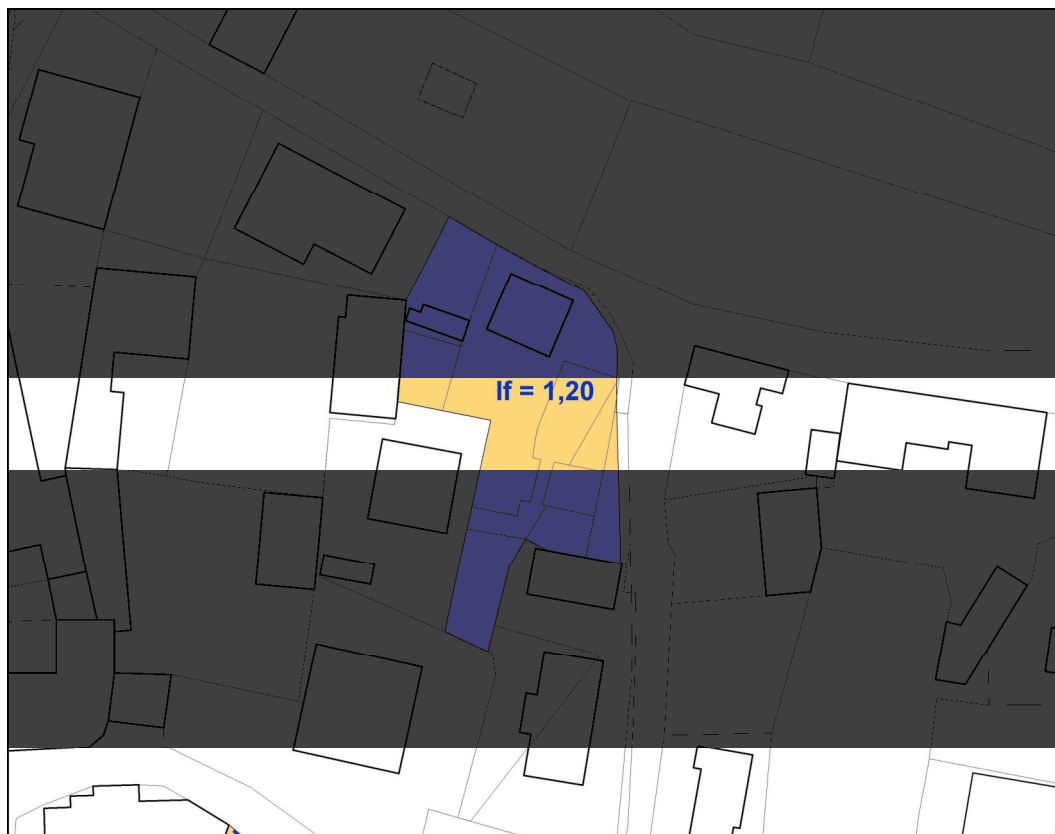


17 Arrio.



18 Arrio.





20 S. Stefano.



21 Camadusso.